



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA N. 23 DEL 05/06/2026

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 9:00 DI VIA RIMEMBRANZE DAL 09.06.2026 AL 03.07.2026 PER ACCESSO PEDONALE ORATORIO FERIALE.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Controllo del Territorio

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 29.01.2026, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio.

Premesso che dal 9 giugno 2026 al 3 luglio 2026 si svolgerà, presso l'oratorio di via Rimembranze in fraz. Cortenuova, l'oratorio estivo.

Valutate le caratteristiche tecniche, il traffico e la viabilità della strada interessata.

Considerata la necessità di dover disciplinare la circolazione stradale a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada.

ORDINA

Il divieto di transito veicolare nei giorni feriali, eccetto il sabato, in via Rimembranze, fraz. Cortenuova, *dalle ore 07:30 alle ore 09:00* **dal 09.06.2026 al 03.07.2026.**

DISPONE CHE

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. *La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.*

Dovrà essere necessariamente garantita la chiusura al transito veicolare a cura del personale volontario e appartenenti alla Parrocchia SS. Redentore, nel tratto interessato sopramenzionato, ai fini della tutela della sicurezza degli utenti della strada mediante l'utilizzo delle n. 2 transenne fornite dal Comune di Monticello Brianza.

Lo scrivente ufficio è incaricato di collocare la prevista segnaletica stradale temporanea.

Sono in ogni caso esclusi dai divieti imposti dalla presente ordinanza i veicoli di emergenza e di soccorso, pubblici e privati, impiegati nello svolgimento di attività urgenti, indifferibili o di pubblico interesse. Tali categorie di veicoli non necessitano di alcuna deroga al transito.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa per dovuta conoscenza al richiedente e Stazione Carabinieri di Casatenovo (LC).

IL Responsabile del Settore Polizia Locale
CRISTINA GABRIELLA CORTI / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)